



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Nona Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Dotta	Presidente rel/est.
dott. Monica Mastrandrea	Giudice
dott. Tiziana Vita De Fazio	Giudice

all'esito dell'udienza del 02/09/2020 nel procedimento per reclamo iscritto al N. R.G. 14554/2020 promosso da:

----- nato in GAMBIA in data 02/05/1995

rappresentato e difeso dall'avv. -----

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Questura di Torino- rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato

Resistente

ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

IN FATTO

Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. ----- ha adito il Tribunale di Torino domandando ... **la cessazione del trattenimento presso il C.P.R. di Torino** ... *in ragione della:*

- mancata convalida del trattenimento da parte del competente Tribunale di Torino entro i termini di legge ex art. 6, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, essendo lo stesso richiedente la protezione internazionale;
- manifesta illegittimità dell'ordine di trattenimento adottato dalla Questura di Ancona in data 13 luglio 2020, avendo lo stesso diritto al soggiorno in Italia ex art. 32, c. 4, D. Lgs. 25/08,



quantomeno fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità adottato dalla Commissione territoriale di Ancona, vale a dire il 12 agosto 2020

Il ricorrente contesta il provvedimento di inammissibilità del giudice di *prime cure* allegando che il rimedio del ricorso in Cassazione non è concretamente efficace e che parimenti il riesame del trattenimento non è misura effettiva e idonea a tutelare la specifica posizione soggettiva del ricorrente per difetto di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida, posto che già nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento si sono fatte valere la non espellibilità del ricorrente e l'incompetenza del giudice di Pace.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato dando atto alla pag. 5 che i termini per impugnare il provvedimento di inammissibilità della Commissione territoriale notificato in data 13.7.2020 sono decorsi, senza interposizione di ricorso, chiedendo il rigetto del reclamo nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il Collegio condivide le argomentazioni del giudice di *prime cure* osservando quanto segue.

Difetta nel caso in esame il presupposto della residualità della tutela richiesta, per essere previsto un autonomo e diverso mezzo processuale attraverso il quale veicolare le doglianze ivi esposte.

Invero avverso la decisione del Giudice di Pace, l'ordinamento prevede quale misura tipica il ricorso per Cassazione (art. 14 co. 6° t.u. immigrazione), con il quale far valere la pretesa illegittimità del trattenimento, ed è inoltre possibile presentare istanza di riesame (ed eventualmente impugnare per Cassazione l'esito sfavorevole).

Non si tratta, dunque, di una situazione sfornita di tutela e tale da consentire l'esperimento del ricorso d'urgenza, atipico e residuale, di cui all'art. 700 c.p.c.

Sotto questo profilo correttamente rileva l'Avvocatura dello Stato che la residualità non opera solo limitatamente ai provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di procedura, ma anche in relazione a quelli contemplati nel codice civile o in leggi speciali, quelli ed. endo-processuali, alle tutele speciali non cautelari (ad es.: il procedimento monitorio), ai ed. procedimenti sommari necessari.

Con riguardo alla censura di carenza di efficacia in concreto del ricorso per Cassazione si rileva che la scarsa effettività dei rimedi alternativi non può consentire l'ingresso ad un rimedio cautelare altrimenti non previsto e che in ogni caso al ricorrente era consentita altresì l'impugnazione del



provvedimento di espulsione – con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia del medesimo – espulsione sulla quale si basava il provvedimento di trattenimento del Questore convalidato dal giudice di Pace.

Con riguardo invece al riesame si evidenzia quanto segue: la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale al "*considerando*" 15 ha previsto che " *il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale ... i richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità, che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario davanti a un'autorità giurisdizionale nazionale* ".

L'art. 9 "*garanzie per i richiedenti*" della medesima direttiva, quanto alle modalità con cui può essere attuato il diritto al ricorso giudiziario in tema di trattenimento, ha disposto, al comma 5, che : "*il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giudiziaria a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano metter in discussione la legittimità del trattenimento*". Il legislatore italiano nell '*attuare la direttiva ha previsto all'art. 6 comma 8 d.lgs n. 142 del 2015 che " il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a 60 giorni di volta in volta prorogabili da parte del Tribunale ...finché permangono le condizioni di cui al comma 7.*

Sulla possibilità di presentare richiesta di riesame in assenza di una espressa previsione legislativa in tale senso, in un contesto giurisprudenziale contrastante sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 22932 del 2017, la quale con riferimento all' art 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008 ha ritenuto che la citata norma seppure non recepita dal nostro ordinamento, costituisca diritto direttamente applicabile in quanto disposizione *self- executing* : ne discende -secondo la Corte- che seppure non possa parlarsi di "revoca" giurisdizionale della convalida, è pur consentita una domanda giudiziale di riesame del trattenimento dello straniero nel centro e che, mancando una apposita disciplina normativa al riguardo esso possa farsi valere con lo strumento generico del procedimento camerale proponibile ai sensi dell'art. 737 c.p.c e ss. per ottenere un diverso esame dei presupposti del trattenimento alla luce di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe.



Nel caso di specie tale rimedio era ammissibile posto che pur avendo il difensore sollevato la questione relativa alla incompetenza del giudice di pace, tuttavia nel provvedimento di convalida tale circostanza non è stata considerata.

Per le considerazioni che precedono il reclamo deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M

Il Collegio, definitivamente pronunciando;

RESPINGE IL RECLAMO.

CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi € 1000,00, oltre tributi di legge se dovuti.

Così deciso in data 2.9.2020

IL PRESIDENTE EST.

Roberta Dotta

